



**Corte d'Appello di Milano**

Sezione prima civile

composta dai Magistrati:

Rossella Milone	Presidente rel.
Beatrice Siccardi	Consigliere
Elisa Fazzini	Consigliere

nel subprocedimento ex art. 351 c.p.c. iscritto al n. r.g. **3484-1/2025**

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21/01/2026,  
ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Il Lodo rituale emesso in data 5.11.2025 dall'Arbitro Unico avv. Vincenzo Catalano nella controversia fra *Parte\_1* e *Controparte\_1* ha parzialmente accolto la domanda di adempimento formulata dalla prima nei confronti della seconda, condannando quest'ultima al pagamento in favore della controparte di euro 800.000,00 oltre rivalutazione e interessi.

In sintesi, l'Arbitro, sulla scorta dei documenti prodotti e di alcune delle testimonianze raccolte, ha ritenuto fondata la domanda di adempimento del contratto di consulenza finanziaria stipulato fra le parti, ritenendo provato che *Parte\_1* avesse svolto in favore di *CP\_1* [...] attività di supporto strategico operativo, assistendola nella revisione del piano industriale e nella preparazione di un *Information Memorandum* volto alla presentazione della società ai potenziali investitori.

L'Arbitro ha, quindi, respinto la tesi difensiva di *Controparte\_1* che si era opposta alla domanda avversaria deducendo che il finanziamento ottenuto era stato concluso con un operatore conosciuto e selezionato dalla stessa *CP\_1* senza alcuna presentazione di altri operatori da parte di [...] *Parte\_1* che non aveva contribuito in alcun modo al buon fine dell'operazione.

Il *quantum* oggetto di condanna è stato determinato dall'Arbitro equitativamente, in misura inferiore rispetto alla domanda di *Parte\_1* (che aveva indicato il corrispettivo dovuto in euro 1.110.000,00), e le spese sono state compensate.

Il Lodo è stato impugnato davanti a questa Corte da **Controparte\_1** sulla base dei motivi come di seguito rubricati e riassunti per punti essenziali.

*Primo motivo Pronuncia fuori dai limiti della convenzione arbitrale (articolo 829, comma 1, numero 4 c.p.c.)*

La ricorrente censura la determinazione da parte dell'Arbitro della somma oggetto di condanna, che risulterebbe sganciata dalle previsioni contrattuali e fondata su criteri equitativi non spiegati (*Il quantum della condanna non è stato parametrato ad alcuno dei criteri di calcolo della success fee e della durata, come convenuti dalle parti, ma deriva da una valutazione discrezionale, sganciata dai limiti oggettivi del mandato, dando luogo a una vera e propria pronuncia equitativa "pura", mai richiesta né autorizzata*).

*Secondo Motivo Inosservanza delle regole pattizie circa i criteri di remunerazione (articolo 829, comma 1, numero 7 c.p.c.)*

La ricorrente censura la violazione da parte dell'Arbitro delle regole convenzionali stabilite dalle parti per determinare la remunerazione dovuta all'advisor (*"...la liquidazione di un "fondo spese" ulteriore rispetto a quello previsto nel contratto (limitato ai primi tre mesi) e la sostituzione del criterio pattizio della "success fee" con una determinazione equitativa non contemplata dalle parti, determina la nullità del lodo (o della parte di esso)*).

*Terzo motivo Difetto/inadeguatezza della motivazione (articolo 829, comma 1, numero 5 c.p.c.)*

La ricorrente lamenta la mancanza di motivazione in ordine alle prove testimoniali da essa offerte, di cui l'Arbitro non ha tenuto conto, utilizzando invece, senza fornire alcuna spiegazione, soltanto le testimonianze offerte dalla controparte, e contesta la determinazione del *quantum* oggetto di condanna, effettuata con criterio equitativo non comprensibile e non richiesto dalle parti, che erano in disaccordo sull'interpretazione e applicazione di clausole contrattuali.

*Quarto motivo Violazione del principio del contraddittorio (articolo 829, comma 1, numero 9 c.p.c.)*

La ricorrente ritiene che la mancata motivazione, in ordine all'utilizzazione a fini probatori dei soli testi indicati dalla controparte e non anche di quelli da essa indicati, integri anche una violazione del contraddittorio.

*Quinto motivo Omessa decisione su domande/eccezioni ritualmente proposte (articolo 829, comma 1, numero 12 c.p.c.)*

La decisione viene impugnata anche perché Il **CP\_2** *"omette di pronunciarsi sulle eccezioni di **CP\_1** in ordine alla corretta base imponibile per la success fee e all'aliquota applicabile"*.

La ricorrente, con l'atto di impugnazione, ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva del Lodo, deducendo, quanto al *periculum*, che la situazione risultante dai bilanci della controparte

evidenzia il rischio concreto di non poter recuperare quanto eventualmente versato in esecuzione del lodo.

Con una disamina particolareggiata dei dati di bilancio, la ricorrente ha dedotto, infatti, che *“Il quadro complessivo mostra, dunque, una liquidità prossima allo zero, indebitamento crescente e superiore al patrimonio netto, margine di tesoreria fortemente negativo, assenza di beni immobili o garanzie reali aggredibili, utile d’esercizio minimo e incapacità di generare flussi finanziari”*.

In via subordinata, la ricorrente ha chiesto l’imposizione alla controparte di una cauzione.

Con separato ricorso, *Controparte\_1* ha richiesto la decisione anticipata e *inaudita* sull’istanza di sospensione, documentando che la controparte nelle more aveva richiesto e ottenuto il decreto di esecutività del Lodo.

Con decreto in data 11.12.2025 il Presidente della Corte ha disposto l’immediata sospensione dell’efficacia esecutiva e fissato udienza per la conferma/modifica/revoca.

Con comparsa depositata in data 12.1.2026 La *Parte\_1* si è costituita nel subprocedimento cautelare ed ha chiesto la revoca del decreto di sospensione.

La resistente ha contestato il *fumus*, facendo rilevare che i vizi denunciati dalla controparte attengono al merito e non sono quindi riconducibili agli stretti limiti entro i quali è ammessa l’impugnazione per nullità dei lodi arbitrali.

Con riguardo al *periculum*, la resistente ha dedotto che la controparte ha omesso *“di riferire una circostanza determinante e cioè che tra gli importi percepiti a seguito del finanziamento concessogli da *Pt\_2* era stata stanziata, ed effettivamente versata, una somma pari ad € 2.000.000,00 destinata a “coprire i costi complessivi dell’Operazione”, tra cui, ovviamente, rientra anche il costo del compenso dovuto a *Cont* per l’attività di advisory e per il conseguimento del finanziamento. (punto 2.3 lettera C di pag 3 del contratto di finanziamento prodotto sub doc. 1 e doc. 2).*

La resistente contesta poi la ricostruzione avversaria dei dati relativi ai bilanci di essa resistente, deducendo che nell’anno 2025 sono stati incassati importanti crediti e che nell’anno 2024 sono stati sostenuti gran parte dei costi per l’esecuzione del mandato conferito dalla ricorrente; aggiunge altresì che *“ha proceduto ad un accordo con il Gruppo Interimpresa finalizzato ad un aumento di capitale a questi riservato per € 1.000.000,00 da eseguirsi entro il 2026 (doc. 3)”*.

In via subordinata, la resistente chiede *“misure meno intrusive della sospensione integrale, calibrate sulla natura puramente patrimoniale della pretesa e sulla già avvenuta acquisizione, da parte di *CP\_1* di significativa provvista economica a copertura dei costi dell’Operazione”*.

All’udienza del 21.1.2026 i procuratori delle parti hanno discusso il ricorso e il Consigliere Istruttore si è riservato di riferire al Collegio.

Ritiene il Collegio, all'esito di quanto riferito dal Consigliere istruttore, che il decreto di sospensione possa essere confermato.

I motivi di impugnazione come sopra sintetizzati meritano, infatti, un esame con la cognizione piena della fase decisoria, con particolare riferimento al motivo attinente alla motivazione della liquidazione equitativa del *quantum* oggetto di condanna e, sotto altro profilo, la situazione economica della società resistente non appare tranquillizzante in ordine all'eventualità della restituzione di quanto ricevuto, neppure prendendo in considerazione le circostanze dedotte e solo parzialmente documentate con la costituzione, circostanze che non appaiono tali da garantire un significativo miglioramento della situazione economica.

Neppure il riferimento alle somme già incassate dalla ricorrente a seguito del finanziamento può valere ad escludere il *periculum* rappresentato dalle precarie condizioni della resistente, trattandosi di questione che implica l'esame e l'interpretazione, con cognizione piena, dei documenti citati.

**P.Q.M.**

conferma la sospensione disposta dal Presidente con decreto in data 11.12.2025.

Si comunichi.

Così deciso in Milano il 21.1.2026

Il Presidente est.  
Rossella Milone